

**DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026**

**18/2026/R/TLR**

**ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE PRESENTATE DALLE  
SOCIETÀ VIGNOLA ENERGIA S.R.L. E COOPERATIVA CPL CONCORDIA, AI SENSI DELLA  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372<sup>a</sup> riunione del 3 febbraio 2026

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 518/2025/R/tlr (di seguito: deliberazione 518/2025/R/tlr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l’OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti enucleati al comma 1.1 del medesimo provvedimento:
  - a) presenza di almeno il 50 per cento dell’estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
  - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
  - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
- l’Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l’Autorità, con deliberazione 518/2025/R/tlr, ha aggiornato l’elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Vignola Energia S.r.l., con comunicazione del 21 ottobre 2025 (prot. Autorità A/72060 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Rete Vignola Energia\_Comune di Vignola” sita nel territorio del comune di Vignola (MO);
- con comunicazione del 7 novembre 2025 (prot. Autorità P/77212 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa società con comunicazione del 12 dicembre 2025 (prot. Autorità A/87145 del 15 dicembre 2025);
- l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera b), dell’OITLR.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la società cooperativa CPL Concordia, con comunicazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità A/80536 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Rete CPL\_ERSU di Urbino” sita nel territorio del comune di Urbino (PU);
- l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera b), dell’OITLR.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore presentate da:
  - a) la società Vignola Energia S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Rete Vignola Energia\_Comune di Vignola” sita nel territorio del comune di Vignola;

- b) la società cooperativa CPL Concordia, con riferimento alla rete denominata “Rete CPL\_ERSU di Urbino” sita nel territorio del comune di Urbino;
- sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 518/2025/R/tlr aggiornato tenuto conto di quanto indicato ai precedenti alinea

## **DELIBERA**

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate:
  - a) dalla società Vignola Energia S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Rete Vignola Energia\_Comune di Vignola” sita nel territorio del comune di Vignola;
  - b) dalla società cooperativa CPL Concordia, con riferimento alla rete denominata “Rete CPL\_ERSU di Urbino” sita nel territorio del comune di Urbino;
2. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), restando invece in capo al soggetto che la gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 518/2025/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (*Allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo *Allegato A*, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell’Acqua*